Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **ROMA - Giovedì, 13 febbraio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 36**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — **Ancona:** *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — **Arezzo:** *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — **Ascoli Piceno:** *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* — **Avellino:** *Leprino C.* — **Bari:** *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — **Belluno:** *Silvio Benetta, editore.* — **Benevento:** *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — **Bengasi:** *Russo Francesco.* — **Bergamo:** *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna:** *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — **Brescia:** *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — **Bolzano:** *Rinfreschi Lorenzo.* — **Brindisi:** *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta:** *P. Milia Russo.* — **Campobasso:** *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — **Caserta:** *F. Croce e Figli.* — **Catania:** *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — **Catanzaro:** *Scaglione Vito.* — **Chieti:** *F. Piccirilli.* — **Como:** *Nani e C.* — **Cosenza:** *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Cremona:** *Libreria Sonzogno E.* — **Cuneo:** *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — **Enna:** *G. B. Buscemi.* — **Ferrara:** *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — **Firenze:** *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — **Fiume:** *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — **Frosinone:** *Grossi prof. Giuseppe.* — **Foggia:** *Pilone Michele.* — **Forlì:** *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — **Genova:** *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-r. — **Grosseto:** *Signorelli F.* — **Gorizia:** *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — **Imperia:** *S. Benedusi: Cavillotti G.* — **Livorno:** *S. Belforte e C.* — **Lucca:** *S. Belforte e C.* — **Macerata:** *P. M. Ricci.* — **Mantova:** *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — **Messina:** *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — **Milano:** *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — **Modena:** *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — **Napoli:** *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — **Novara:** *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — **Nuoro:** *Margaroli G.* — **Padova:** *A. Draghi*, via Cavour, 9. — **Palermo:** *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma:** *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — **Pavia:** *Bruni & Marelli.* — **Perugia:** *Natale Simonelli.* — **Pesaro:** *Rodope Gennari.* — **Piacenza:** *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — **Pisa:** *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — **Pistoia:** *A. Pacinotti.* — **Pola:** *Schmidt*, piazza Foro, 17. — **Potenza:** — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — **Ravenna:** *E. Lavagna & Figli.* — **Reggio Calabria:** *R. D'Angelo.* — **Reggio Emilia:** *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — **Rieti:** *A. Tomasetti.* — **Roma:** *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi;* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — **Rovigo:** *G. Marin*, via Cavour, 48. — **Sansevero:** *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — **Sassari:** *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — **Savona:** *Pietro Lodola.* — **Siena:** *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — **Siracusa:** *C. Greco.* — **Sondrio:** *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — **Spezia:** *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — **Taranto:** *Fratelli Filippi*, via Archita. — **Teramo:** *L. D'Ignazio.* — **Terni:** *Stabilimento Alterocca.* — **Torino:** *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — **Trapani:** *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — **Trento:** *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — **Treviso:** *Longo & Zoppelli.* — **Trieste:** *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — **Tripoli:** *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — **Varese:** *Maj & Malnati.* — **Venezia:** *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — **Vercelli:** *Bernardo Cornale.* — **Verona:** *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — **Vicenza:** *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — **Viterbo:** *Fratelli Buffetti.* — **Zara:** *E. De Schonfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Torino:** *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — **Milano:** *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — **Buenos Ayres:** *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — **Lugano:** *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — **Parigi:** *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du Septembre, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane:* **Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 18; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.**

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 238.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 28.

Intitolazione al nome di « Dino Leoni » della Regia scuola commerciale di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 1995, con il quale venne istituita in Livorno una Regia scuola commerciale di 2° grado;

Vista la deliberazione in data 29 ottobre 1929-VIII del Consiglio di amministrazione della Regia scuola commerciale di Livorno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola commerciale di Livorno assume la nuova denominazione di Regia scuola commerciale « Dino Leoni », in Livorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 33. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 239.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1930, n. 31.

Controllo e riordinamento degli enti cooperativi in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, sull'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, circa la vigilanza sulle società cooperative;
Ritenuta la necessità, analogamente a quanto è stato disposto pel Regno col R. decreto-legge 30 dicembre 1926, numero 2288, di accordare ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica i necessari poteri di controllo e di vigilanza sulle società cooperative e sui consorzi e di modificare d'autorità anche gli statuti di quegli enti cooperativi che abbiano scopi connessi con la colonizzazione agraria;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi di irregolare funzionamento delle società o dei consorzi cooperativi, di inosservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, o quando sia comunque compromesso il raggiungimento degli scopi sociali, i Governatori della Tripolitania e della Cirenaica possono disporre ispezioni od inchieste sul funzionamento delle società o dei consorzi stessi e deliberare lo scioglimento dei rispettivi Consigli di amministrazione, nominando un commissario governativo che provveda alla loro amministrazione.

Art. 2.

Quando si tratti di società o di consorzi che abbiano fini comunque connessi con la colonizzazione agraria ed ai quali partecipino obbligatoriamente i concessionari o i coltivatori di terreni demaniali, il commissario governativo può proporre al Governatore modificazioni allo statuto sociale.
Il Governatore approva con suo decreto le modificazioni proposte, se le ritenga necessarie pel conseguimento dei fini statutari, o per motivi di interesse generale.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti cooperativi che abbiano esclusivamente funzioni di credito e di assicurazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 37. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 240.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1930, n. 30.

Estensione alla Cirenaica delle disposizioni del R. decreto 8 gennaio 1914, n. 23, circa la raccolta ed il commercio dello sparto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto 8 gennaio 1914, n. 23, relativo alla raccolta ed al commercio dell'alfa in Tripolitania;
Ritenuta la necessità di emanare analoghe norme per disciplinare la raccolta ed il commercio dello sparto « lygeum spartum » in Cirenaica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni contenute negli articoli dall'1 all'11 e nell'art. 13 del R. decreto 8 gennaio 1914, n. 23, si applicano in Cirenaica nei riguardi dello sparto « lygeum spartum ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 35. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 241.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 34.

Abrogazione delle disposizioni che determinano una differenza di trattamento fra le donne maritate e le nubili nel personale delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ed il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, relativi alla costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici ed al trattamento economico del relativo personale;

Vista la legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'ordinamento del personale delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni, sono abrogate le disposizioni che determinano, agli effetti del conferimento e della conservazione dell'impiego, una differenza di trattamento fra le donne maritate e le nubili.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 45. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 242.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 36.

Aumento del numero dei consiglieri componenti il Consiglio degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia, e disposizioni varie circa la Giunta per le onorificenze negli Ordini medesimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduto gli articoli degli Statuti fondamentali degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia approvati con Nostro Regio Magistrale decreto 17 novembre 1907 in quanto concernono la composizione del Consiglio degli Ordini e della Giunta Mauriziana per le onorificenze;

Di Nostro Moto Proprio, sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, e il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, ed in virtù della Regia Nostra Prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei consiglieri componenti il Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia è aumentato ad undici, oltre il Primo Segretario e il tesoriere generale per il Gran Magistero.

Le deliberazioni del Consiglio saranno valide con l'intervento di sei consiglieri oltre il presidente o il vice presidente.

Art. 2.

Le attribuzioni e le facoltà che l'art. 29 degli Statuti predetti e le Norme per le concessioni onorifiche approvate con Nostro R. decreto 30 dicembre 1929 conferiscono alla Giunta istituita per la verifica delle proposte di decorazioni nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro sono estese anche a quanto concerne le proposte di onorificenze nell'Ordine della Corona d'Italia.

Alla Giunta medesima è deferito inoltre l'esame di tutte le questioni di massima che hanno attinenza con le concessioni delle onorificenze, nonchè dei casi di interpretazione che eventualmente occorressero nell'attuazione delle Norme stabilite per le decorazioni.

Art. 3.

La Giunta per le onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà d'ora innanzi composta del Primo Segretario per il Gran Magistero e Cancelliere che la presiede e di sei consiglieri degli Ordini nominati con Regio Magistrale decreto ogni anno, che potranno essere riconfermati.

Il Primo Segretario ha la facoltà di chiamare nella Giunta il direttore generale del Gran Magistero e Cancelleria degli Ordini per quelle relazioni ed incombenze che crederà opportune.

Fungerà da segretario della Giunta il direttore capo della Divisione 1ª (onorificenze) della Regia segreteria del Gran Magistero.

Con le presenti disposizioni s'intendono abrogate quelle comprese nei succitati Statuti in quanto ad esse fossero contrarie.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da registrarsi al Controllo generale dell'Ordine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 243.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 35.

Graduatoria delle cariche e funzioni nelle gerarchie dello Stato che hanno titolo ad ottenere onorificenze nei vari gradi dell'Ordine Mauriziano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduto il Nostro decreto in data 30 dicembre 1929-VIII che stabilisce e riordina le Norme per la concessione delle onorificenze nei due Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, e il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

Di Nostro Moto Proprio e in virtù della Nostra Sovrana e Magistrale Autorità;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Come norma per le concessioni onorifiche relative all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro da farsi su proposta Ministeriale è stabilita la graduatoria delle cariche e funzioni nelle gerarchie dello Stato che hanno titolo ad ottenere onorificenze nei vari gradi dell'Ordine suddetto quale risulta nell'allegato al presente decreto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro, e dal Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, e il Nostro Primo Segretario predetto sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo generale dell'Ordine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 46. — MANCINI.

ALLEGATO AL REGIO DECRETO.

I. — *Hanno titolo per ottenere la concessione della Gran Croce*

1° *Senza specificazione di anzianità di carica* (Gruppo A):

Il Capo del Governo.
I Ministri Segretari di Stato.
I Sottosegretari di Stato.
I Ministri di Stato.
Il Segretario del Partito Nazionale Fascista.
I membri del Gran Consiglio Fascista per un tempo illimitato.
I Marescialli d'Italia - Il Grande Ammiraglio.
Il capo di Stato Maggiore generale.
Il primo presidente della Corte di cassazione.
Il presidente del Consiglio di Stato.
Il procuratore generale della Corte di cassazione.
Il presidente della Corte dei conti.
L'avvocato generale erariale.
Gli ambasciatori di Sua Maestà il Re.
I governatori delle Colonie.
I generali d'armata - Gli ammiragli d'armata.
I generali comandanti designati d'armata.
Il comandante generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale.
Il governatore di Roma.

2° *Dopo otto anni di carica* (Gruppo B).

Il capo della Polizia.
I prefetti in sede.
I generali di corpo d'armata.
I ministri plenipotenziari e gli inviati straordinari di 1ª classe in sede.
Gli ammiragli di squadra.
Il generale ispettore del Genio navale.
Il generale ispettore per le Armi navali.
I generali di squadra aerea.
I primi presidenti di Corte d'appello, procuratori generali di Corte d'appello.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
I presidenti di sezione della Corte di cassazione e gradi equiparati.
I presidenti di sezione della Corte dei conti.
Il vice avvocato generale erariale.
Il presidente del Tribunale supremo militare.
L'avvocato generale presso il Tribunale supremo militare.

II. — *Hanno titolo per ottenere la concessione della Croce di Grand'Ufficiale*

1° *Senza specificazione di anzianità di carica* le persone comprese nel Gruppo B per la concessione della Gran Croce, come pure:

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato.
I presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri.

2° *Dopo otto anni di carica* (Gruppo C):

Gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe.
I consoli generali di 1ª classe.
Il commissario per la Consulta araldica.
I consiglieri di Stato.
I segretari generali di Colonia.
I consiglieri e sostituti procuratori generali della Corte di cassazione.
I prefetti fuori sede.
Il vice governatore di Roma.
I consiglieri e procuratori generali della Corte dei conti.
I sostituti avvocati generali erariali e avvocati erariali distrettuali.
I generali di divisione e gli ufficiali generali del Regio esercito con grado equiparato.
Gli ammiragli di divisione e gli ufficiali generali della Regia marina con grado equiparato.
I generali di divisione e gli ufficiali generali della Regia aeronautica con grado equiparato.
I luogotenenti generali della Milizia volontaria sicurezza nazionale.
I sostituti avvocati generali militari.
I generali di divisione della Regia guardia di finanza.
L'ordinario militare per l'Italia.
I rettori di Università.
I direttori generali delle Amministrazioni dello Stato e gradi corrispondenti.
I presidi delle Provincie.

I podestà dei capoluoghi di provincia con più di 300.000 abitanti.
I presidenti di sezione dei Consigli superiori.
Il presidente del Magistrato delle acque.
I direttori e professori stabili di 1ª classe nelle Regie università, Istituti superiori e gradi corrispondenti, nei Regi osservatori astronomici e Stazioni sperimentali.

3° *Dopo dieci anni di carica* (Gruppo *D*):

I consiglieri di legazione.
I consoli generali di 2ª classe.
I vice prefetti di 1ª classe.
Il segretario generale e primi referendari del Consiglio di Stato.
I consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello e magistrati di grado equiparato.
I vice procuratori generali - il segretario generale e primi referendari della Corte dei conti.
Il segretario generale dell'Avvocatura erariale e vice avvocati erariali.
I generali di brigata ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente.
I contrammiragli ed ufficiali generali della Regia marina con grado corrispondente.
I generali di brigata aerea ed ufficiali generali con grado corrispondente.
I consoli generali della Milizia volontaria sicurezza nazionale.
I Regi avvocati militari.
I generali di brigata della Regia guardia di finanza.
Gli ispettori generali nei Ministeri e gradi corrispondenti.
I questori di 1ª classe e ispettori generali di P. S. di 1ª classe.
Gli intendenti di finanza di 1ª classe.
Gli ispettori superiori del Genio civile.

III. — *Hanno titolo per ottenere la concessione della Croce di Commendatore*

1° *Senza specificazione di anzianità di carica* le persone comprese nel Gruppo *C* per la concessione della Croce di Grand'Ufficiale;

2° *Dopo quattro anni di carica* le persone comprese nel Gruppo *D* per la concessione della Croce di Grand'Ufficiale;

3° *Dopo otto anni di carica* (Gruppo *E*):

I direttori degli Istituti superiori di magistero Regi e pareggiati e professori stabili di 2ª classe di Regie università - Regi provveditori agli studi di 1ª classe.
I sovrintendenti di 1ª classe alle antichità e belle arti.
I direttori dei Regi osservatori astronomici e dei Regi conservatori di musica.
I presidenti delle Accademie di belle arti.
Il presidente del Consorzio porto di Genova - il provveditore porto di Venezia - i commissari di porto di Napoli e Fiume.
I membri dei Consigli superiori nei Ministeri.
I presidenti delle organizzazioni corporative regionali e interprovinciali.
I primi segretari di legazione di 1ª classe.
I consoli di 1ª classe e funzionari Ministero esteri di grado corrispondente.
I vice prefetti di 2ª classe.
I referendari Consiglio di Stato.
I vice presidi delle Amministrazioni provinciali.
I vice presidenti dei Consigli provinciali economia.
I podestà dei Comuni capoluoghi di Provincia con meno di 300.000 abitanti.
I direttori coloniali.
I giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª classe.
I referendari della Corte dei conti e gradi corrispondenti.
I sostituti avvocati erariali di 1ª classe.
I colonnelli del Regio esercito.
I capitani di vascello e colonnelli della Regia marina.
I colonnelli della Regia aeronautica.
I consoli della Milizia volontaria sicurezza nazionale.
I colonnelli della Regia guardia di finanza.
I Regi avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe.
Il vicario dell'ordinario militare d'Italia.
I direttori capi divisione nei Ministeri e gradi corrispondenti.
I presidenti di sezione dei Consigli provinciali di economia.
I questori di 2ª classe ed ispettori di P. S. di 2ª classe.
I medici e veterinari provinciali di 1ª classe.
I sovrintendenti ed ispettori Archivi di Stato.
Gli intendenti di finanza di 2ª classe.
Gli ingegneri capi di 1ª classe del catasto e servizi tecnici di finanza.

IV. *Hanno titolo per ottenere la concessione della Croce di Ufficiale*

1° *Senza specificazione di anzianità di carica* le persone comprese nel Gruppo *D* per la concessione della Croce di Grand'Ufficiale;

2° *Dopo quattro anni di carica* le persone comprese nel Gruppo *E* per la concessione della Croce di Commendatore;

3° *Dopo sei anni di carica* (Gruppo *F*):

I professori stabili di 3ª classe Regie università e Istituti superiori.
I direttori di grado corrispondente nei Regi osservatori astronomici.
I provveditori agli studi di 2ª classe.
I sovrintendenti di 2ª classe alle antichità e belle arti.
I presidi di 1ª categoria dei Regi istituti di istruzione.
I direttori e professori di grado corrispondente nei Regi conservatori.
I direttori di 1ª classe delle Regie biblioteche.
I professori di elettrotecnica ed ordinari Regia Accademia navale Regia marina - I capi di: Istituti nautici; Istituto geografico militare; Istituto di radiotelegrafia Genio militare.
Gli ispettori capi, direttori e ingegneri capi Genio civile.
Gli ispettori capi circolo dell'industria e lavoro.
Gli ispettori capi Real corpo forestale.
Gli ingegneri capi delle miniere.
I geologi superiori e direttori Laboratorio chimico ufficio geologico.
I direttori con grado corrispondente delle scuole agrarie.
Gli ispettori capi delle Ferrovie dello Stato.
Gli ispettori superiori e direttori compartimentali poste e telegrafi.
I direttori superiori delle carceri, riformatori e manicomi giudiziari.
I primi segretari di legazione di 2ª classe, consoli di 2ª classe e funzionari del Ministero esteri di grado corrispondente.
I consiglieri di 1ª classe nelle Amministrazioni dell'interno e delle colonie.
I sostituti avvocati erariali di 2ª classe.
I giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª classe.
I tenenti colonnelli del Regio esercito.
I capitani di fregata e tenenti colonnelli della Regia marina.
I tenenti colonnelli della Regia aeronautica.
I tenenti colonnelli della Regia guardia di finanza.
I Regi vice avvocati militari e giudici di 2ª classe.

V. *Hanno titolo per ottenere la concessione della Croce di Cavaliere*

1° *Senza specificazione di anzianità di carica* le persone comprese nel Gruppo *E* per la concessione della Croce di Commendatore;

2° *Dopo due anni di carica* le persone comprese nel Gruppo *F* per la concessione della Croce di Ufficiale;

3° *Dopo otto anni di carica* (Gruppo *G*):

Gli ispettori per il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato.
I capi sezione presso i Ministeri e gradi corrispondenti.
I vice questori.
I commissari capi di P. S.
I medici e veterinari provinciali di 2ª classe.
I direttori degli Archivi di Stato.
I vice intendenti di finanza.
Gli ingegneri capi di 2ª classe del catasto e dei servizi tecnici di finanza.
I direttori tecnici di 1ª classe dei monopoli industriali.
I professori non stabili delle Regie università e professori con grado corrispondente dei Regi istituti superiori, delle Università ed Istituti liberi.
I presidi di 2ª classe e i professori con grado corrispondente degli Istituti medi d'istruzione, dei Conservatori di musica ed arte drammatica e delle Accademie di belle arti.
I direttori di 3ª classe dei monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità.
I direttori di 2ª classe delle Regie biblioteche.
Gli astronomi di 1ª classe dei Regi osservatori astronomici.
I rettori di 1ª classe dei Convitti nazionali.
I segretari capi di 1ª classe nell'Amministrazione scolastica regionale.
I direttori di segreteria di 1ª classe delle Regie università, degli Istituti di belle arti e dei Conservatori di musica ed arte drammatica.
I professori ordinari di 2ª classe della Regia accademia navale.
I capi d'istituto di 2ª classe dei Regi istituti nautici.
L'ingegnere fisico elettricista capo della Regia marina.
I chimici capi delle Direzioni di artiglieria ed armamento.
Gli ingegneri capi di 2ª classe del Genio civile.
I primi ispettori del Real corpo delle foreste ed ingegneri capi di 2ª classe del Real corpo delle miniere.
Gli addetti commerciali di 1ª classe all'estero.
I geofisici capi del Regio istituto centrale di meteorologia.
I direttori di grado corrispondente delle Regie scuole industriali, commerciali e professionali e delle Regie stazioni di prova.
Gli ispettori principali delle Ferrovie dello Stato.
I direttori di sezione ed ispettori delle poste e telegrafi.
I professori delle scuole superiori di telegrafia e telefonia.
I funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.
I direttori ed ingegneri di 1ª classe delle carceri e riformatori e dei manicomi giudiziari.
Consoli di 3ª classe - Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.
Consiglieri di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno.
Consiglieri di 2ª classe nell'Amministrazione delle colonie.
Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª classe.
Maggiori delle armi e corpi del Regio esercito.
Capitani di corvetta.
Maggiori dei corpi della Regia marina.
Maggiori dell'arma e dei corpi della Regia aeronautica.
Seniori della Milizia volontaria sicurezza nazionale.
Maggiori della Regia guardia di finanza.
Regi sostituti avvocati militari.
Giudici istruttori di 1ª classe.
Consiglieri presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Primo Segretario di S. M. per il Gran Magistero Mauriziano:	*Il Capo del Governo, Primo Ministro*:
P. BOSELLI.	MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **244**.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. **2368**.

Erezione in ente morale della Chiesa ortodossa russa in Roma.

N. 2368. R. decreto 14 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene eretta in ente morale la Chiesa ortodossa russa in Roma, e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione **245**.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. **25**.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 25. R. decreto 13 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 12.000 disposta in suo favore dal cav. Luigi Marsilio per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome di « Maria Marsilio ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione **246**.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. **26**.

Autorizzazione al Regio istituto industriale « Vittorio Emanuele III », in Livorno, ad accettare un legato.

N. 26. R. decreto 13 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto industriale « Vittorio Emanuele III », in Livorno, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto a suo favore dal defunto comm. Adolfo Chayes.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione **247**.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. **27**.

Autorizzazione al Regio istituto nazionale industriale « Alessandro Rossi », in Vicenza, ad accettare una donazione.

N. 27. R. decreto 13 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto nazionale industriale « Alessandro Rossi », in Vicenza, viene autorizzato ad accettare la donazione di lire 3000 di capitale nominale, in consolidato 5 %, fatta a suo

favore dal comm. Gino Dal Lago per l'istituzione di un premio annuo scolastico da intitolare al nome del defunto suo genitore rag. prof. Alessandro Dal Lago.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

REGIO DECRETO 16 gennaio 1930.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria dell'abbigliamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria dell'abbigliamento, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;
Vista la lettera 23 ottobre 1929, n. III/137.F.20, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Vittorio Montano a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. Vittorio Montano a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria dell'abbigliamento.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 75. — MONACELLI.

(1032)

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930.
Nomina dei componenti il Consiglio superiore delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1835;
Viste le designazioni fatte dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio superiore delle miniere, per il triennio 1930-1932:
Amoroso comm. dott. Luigi, professore di economia nella facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma;
Brezzi comm. ing. Luigi, senatore del Regno;
Carretto gr. uff. avv. Giacomo, sostituto avvocato generale erariale;
Dallolio Alfredo, senatore del Regno, generale di Corpo d'armata, presidente del Comitato per la mobilitazione civile;
Donegani ing. Guido, deputato al Parlamento, presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria mineraria;
Jacobini gr. uff. ing. Oreste, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;
Levi comm. dott. Mario Giacomo, professore di chimica applicata nella Scuola d'ingegneria di Milano;
Merlini comm. ing. Gerolamo;
Papini comm. Claudio, segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti delle industrie estrattive;
Petretti gr. uff. avv. Arnaldo, consigliere di Stato;
Rocco gr. uff. avv. Ferdinando, consigliere di Stato;
Sacco comm. prof. Federico, professore di geologia nella Scuola d'ingegneria di Torino, presidente del Regio comitato geologico;
Sartori comm. ing. Giuseppe, professore di elettrotecnica nella Scuola d'ingegneria di Bologna;
Stella comm. ing. Augusto, professore di scienza delle miniere e direttore della Scuola d'ingegneria mineraria di Roma.

Membri di diritto:
Pilotti comm. dott. Raffaele, direttore generale della produzione e degli scambi;
Dompè gr. uff. ing. Luigi, ispettore superiore delle miniere;
Testa comm. ing. Leone, ispettore superiore delle miniere;
Aichino gr. uff. ing. Giovanni, direttore del Regio ufficio geologico.

Art. 2.

Il gr. uff. avv. Arnaldo Petretti è nominato presidente del Consiglio predetto.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 53. — MONACELLI.

(1035)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1929.
Revoca delle facilitazioni accordate per trasporti nelle Ferrovie dello Stato di prodotti orto-frutticoli a favore della Società Magazzini Generali di Bologna.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il promemoria n. M. T. 21-3/25/2317 del 10 dicembre 1929-VIII della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio movimento e traffico) relativo alla rinunzia della Società Magazzini Generali di Bologna alla concessione oggetto del decreto interministeriale n. 2863 in data 14 giugno 1929 - Anno VII e alla domanda della Società anonima Magazzini Centrali Italiani di sostituirsi alla prima nella concessione stessa;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

A partire dal 15 dicembre 1929-VIII sono revocate le facilitazioni su trasporti a carro di prodotti orto-frutticoli fatte alla Società Magazzini Generali di Bologna con il decreto interministeriale n. 2863 in data 14 giugno 1929-VII.

Con decorrenza dal successivo giorno 16 dicembre, le facilitazioni stesse alle stesse condizioni vengono accordate ai trasporti a carro di prodotti orto-frutticoli diretti alla Società anonima Magazzini Centrali Italiani e da questa rispediti.

Roma, addì 11 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(1024)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1930.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Gap (Chambéry).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista ed esaminata la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Gap alla dipendenza del Regio consolato in Chambéry.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: FANI.

(1022)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1929.

Approvazione del prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Foggia, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sul riordinamento della imposta fondiaria, e 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del catasto;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette pel riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Foggia, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvato l'annesso prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Foggia, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Foggia in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni.

ANNO 1930	ANNO 1931	ANNO 1932	ANNO 1933	ANNO 1934
Bovino	Foggia	Monte S. Angelo	Manfredonia	Sannicandro
Ascoli Satriano	Lucera	S. Giovanni Rotondo	Cerignola	S. Marco in Lamis
Candela	Alberona	Vico Garganico	Margherita di Savoia	Rignano Garganico
Castelluccio Sauri	Biccari	Cagnano Varano	Ortanova	S. Severo
Castelluccio Valmagg.	Motta Montecorvino	Carpino	S. Ferdinando di Pug.	Apricena
Colle S. Vito	Roseto Valfortore	Ischitella	Stornara	Chieuti
Delicato	Volturara Appula	Peschici	Stornarella	Lesina
Faeto	Volturino	Rodi Garganico	Trinitapoli	Poggio Imperiale
Panni	Castelnovo Dauno	Tremiti (isole)		S. Paolo Civitate
S. Agata di Puglia	Carlantino	Viste		Serracapriola
Troia	Casalnuovo Monterot.			Torremaggiore
	Casalvecchio di Pugl.			
	Celenza Valfortore			
	Pietra Montecorvino			
	S. Marco la Catola			

Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

Visto, si approva: *Il Ministro*: MOSCONI.

(1002)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1929.

Approvazione del prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Massa Carrara e di alcuni della provincia della Spezia agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria, e 116 del regolamento 16 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del catasto;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per il riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Massa-Carrara, ivi compresi, perchè dotati del nuovo catasto, i comuni di Beverino, Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara della provincia della Spezia, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvato l'annesso prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Massa Carrara, ivi compresi, perchè dotati del nuovo catasto, i comuni di Beverino, Calice al Carnoviglio e Rocchetta di Vara della provincia della Spezia, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Massa Carrara in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, ivi compresi tre Comuni della provincia di Spezia e cioè Beverino, Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara.

GRUPPO 1° ANNO 1931	GRUPPO 2° ANNO 1932	GRUPPO 3° ANNO 1933	GRUPPO 4° ANNO 1934	GRUPPO 5° ANNO 1935
1 Aulla	1 Casola di Lunigiana	1 Massa	1 Carrara	1 Bagnone
2 Beverino	2 Comano	2 Montignoso	2 Fosdinovo	2 Filattiera
3 Calice al Cornovigl.	3 Fivizzano			3 Pontremoli
4 Mulazzo	4 Licciana			4 Villafranca di Lunigiana
5 Podenzana				5 Zeri
6 Rocchetta di Vara				
7 Tresana				

Roma, addì 10 dicembre 1929 - Anno VIII

Visto, si approva: *Il Ministro*: MOSCONI.

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1929.

Modifiche alla « tariffa eccezionale » serie B » n. 118 P. V. » per trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella serie *B* della tariffa eccezionale n. 118 P. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato), tra le stazioni mittenti è aggiunta quella di San Fili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 17 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(1026)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1929.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Firenze a cedere alla Cassa di risparmio di Forlì alcune agenzie da essa gestite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Veduta la convenzione in data 19 dicembre 1929-VIII con la quale la Cassa di risparmio di Firenze cede alla Cassa di risparmio di Forlì le proprie agenzie di Rocca San Casciano, Santa Sofia e San Piero in Bagno;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Firenze è autorizzata a cedere alla Cassa di risparmio di Forlì le agenzie da essa gestite in Rocca San Casciano, Santa Sofia e San Piero in Bagno alle condizioni stipulate ed accettate da ambo le parti con la convenzione in data 19 dicembre 1929-VIII, sottoscritta dai direttori dei due Istituti, debitamente autorizzati dai rispettivi Consigli d'amministrazione con deliberazione 19 dicembre 1929-VIII per la Cassa di Firenze e 23 novembre 1929-VIII per la Cassa di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(1037)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1930.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione di alcune Opere pie in Altamura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che col 31 dicembre p. p. sono scaduti i termini assegnati, col decreto Ministeriale 3 agosto u. s., per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di beneficenza nel comune di Altamura;
Vista la proposta del prefetto di Bari;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine su accennato;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 marzo 1930.

Il prefetto di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1038)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1930.
Istituzione degli Uffici provinciali per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera del commercio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente le relative norme di attuazione;
Riconosciuta l'opportunità di disciplinare il collocamento dei prestatori d'opera del commercio;

Decreta:

Art. 1.

In ciascuna Provincia del Regno è istituito, con sede nel capoluogo, presso l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio, un Ufficio provinciale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera del commercio.
Ai detti Uffici spetta, in conformità delle norme che saranno successivamente emanate, il collocamento delle categorie di prestatori d'opera inquadrate nelle seguenti Associazioni sindacali, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio:
a) tutti i Sindacati rappresentati dalla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli impiegati di aziende commerciali (compresi i commessi di negozio);
b) tutti i Sindacati rappresentati dalla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'ospitalità;
c) i Sindacati interprovinciali fascisti delle guide autorizzate;
d) i Sindacati interprovinciali fascisti portieri.

Art. 2.

Gli Uffici indicati nella tabella allegata al presente decreto potranno istituire Sezioni distaccate, fisse o stagionali, nel numero stabilito, per le rispettive Provincie, dalla tabella medesima.
Le Commissioni amministrative determineranno, per ciascuna Sezione distaccata, la sede e la circoscrizione territoriale e ne daranno comunicazione al Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

A ciascun Ufficio è preposta, a termini dell'art. 3 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, una Commissione amministrativa presieduta dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista o da un suo delegato, e composta di quattro rappresentanti, dei quali due nominati dalla Federazione provinciale fascista dei commercianti e due nominati dalla Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio.
Le singole nomine debbono essere ratificate a norma dell'art. 6 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222.

Art. 4.

Alle spese necessarie per la costituzione e per il funzionamento degli Uffici e delle Sezioni distaccate sarà provveduto

nel modo previsto dal R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, numero 1181.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

Tabella delle Sezioni distaccate.

Uffici che posso istituire Sezioni distaccate	Numero delle Sezioni	
	fisse	stagionali
Aosta	—	1
Belluno	1	—
Bergamo	—	1
Bolzano	1	—
Brescia	—	1
Fiume	1	—
Forlì	1	—
Frosinone	—	1
Genova	—	1
Imperia	1	—
Lucca	1	—
Messina	1	—
Napoli	1	—
Novara	1	—
Parma	1	—
Pistoia	—	1
Pola	—	1
Salerno	—	1
Savona	—	1
Siena	—	1
Trento	1	—
Trieste	—	1

(1033)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1930.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare dal Demanio dello Stato un terreno sito in Gorizia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduta la domanda presentata dal presidente dell'Opera nazionale Balilla per essere autorizzato ad acquistare un terreno di proprietà del Demanio dello Stato, annesso al parco del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Emanuele » in Gorizia, allo scopo di destinarlo a palestra ginnastica;
Veduto il contratto di compravendita stipulato il 4 settembre 1929 - Anno VII, in Gorizia, fra l'Intendenza di finanza di Gorizia in rappresentanza del Demanio dello Stato, e l'Opera nazionale Balilla, a rogito del sig. Dionisio Bina, funzionario della predetta Intendenza, delegato alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa;
Veduti gli atti prodotti a prova della libera proprietà dell'immobile;
Veduta la deliberazione n. 31 in data 11 dicembre 1929 - Anno VIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla approva e rende esecutivo il contratto suddetto;
Ritenuta l'opportunità e la convenienza dell'acquisto suddetto da parte dell'Opera nazionale Balilla;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad acquistare dal Demanio dello Stato, per adibirlo a palestra ginnastica, il terreno sito in Gorizia e costituito da parte della p. c. 12 dell'u. c. t. della P. T. 217 del comune catastale di Gorizia-Contado e della partita c. 13/1 C. T. 1° della P. T. 256 del comune catastale di Gorizia-Contado, della complessiva area di metri quadrati 6857, al prezzo di L. 34.285, in ragione di L. 5 al metro quadrato.

Il presidente dell'Opera nazionale Balilla è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(1036)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1930.

Revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 11 settembre 1925, n. 4767, col quale, fra gli altri, il sig. Antonio Rota fu Pietro venne autorizzato a continuare l'esercizio professionale nella qualità di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la lettera in data 3 gennaio 1930, n. 267, del Consiglio provinciale dell'economia di Milano, dalla quale risulta che il predetto agente di cambio si è venuto a trovare in istato di insolvenza alla liquidazione del mese di dicembre 1929;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1930 è revocata l'autorizzazione concessa al sig. Antonio Rota fu Pietro di continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 6 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(1039)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Ortona a Mare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Ancona n. 2 del 25 gennaio 1930-VIII, i lavoratori del porto di Ortona a Mare sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Vincenzo Cavalieri ».

(1040)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione — 1ª Pubblicazione. — (Elenco N. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro ordinario serie A - eserc. 1925-26	578	Cap 500 —	Diaz Mariano di Salvatore.	Diaz Mariano di Salvatore *minore sotto la p. p. del padre.*
3.50 %	779619	175	Galli Silvio fu *Pacifico*, dom. a Spezia (Genova), con usuf. vital. a Cappellini Maddalena fu Fortunato nubile, dom. a Bagni San Giuliano (Pisa).	Galli Silvio fu *Pompeo* ecc, come contro, e con usuf. vital. come contro.
»	51312	45.50	Ruggiero *Luigi* fu Raffaele, dom. in Napoli, vincolata.	Ruggiero *Nicola-Luigi* fu Raffaele, dom. in Napoli, vincolata.
Cons. 5 %	489559	170 —	Ferrari Vanda fu Pasquale minore sotto la p. p. della madre Cresta Rosa *fu* Giuseppe, ved. Ferrari, dom. a Genova - Pegli; con usuf. a Cresta Rosa *fu* Giuseppe vedova Ferrari, dom. a Genova - Pegli.	Ferrari Vanda fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Cresta Rosa *di* Giuseppe ved. Ferrari, dom. a Genova - Pegli; con usuf. a Cresta Rosa *di* Giuseppe, ved. ecc. come contro.
3.50 %	743280	21 —	Buonocore Olimpia fu Paolo moglie di Buonpane Giuseppe, dom. a Napoli; con usuf. vital. congiuntamente a Punzo *Maddalena*, Filomena, *Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente a Punzo *Maria-Maddalena*, Filomena, *Maria-Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli.
3 %	45047	2400 —	Tarditi *Eugenia* fu Eugenio, minore sotto la curatela del marito Filippi Ernesto fu Luigi, dom. a Torino, vincolata.	Tarditi *Maria-Maddalena-Carolina-Eugenia* fu Eugenio, minore ecc. come contro, vincolata.
3.50 %	223806	105 —	Balestrero Giovanni Battista fu *Antonio*, domiciliato in Alessandria, vincolata.	Balestrero Giovanni Battista fu *Giovanni-Antonio*, dom. in Alessandria, vincolata.
Cons. 5 %	4524	175 —	Tallone *Bartolomeo* fu Felice, dom. in Oneglia (Porto Maurizio) ipotecata per cauzione di Tallone Giovanni di *Bartolomeo* quale Conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Oneglia.	Tallone *Pietro-Bartolomeo* fu Felice, dom. come contro; ipotecata per cauzione di Tallone Giovanni di *Pietro-Bartolomeo* ecc. come contro.
3.50 %	578387	98 —	Luchini Paolo, *Giuseppe*, *Luigi*, Florinda ed Erminia fu Armando od Ermando, minori sotto la p. p. della madre Pellegrini Adele fu Luigi, dom. a Lappia, comune di Barga (Lucca).	Luchini Paolo, *Luigi-Pietro-Giuseppe*, *Luigi-Angiolo-Demetrio*, Florinda ed Erminia fu Armando od Ermando, minori ecc. come contro.
3.50 % »	628719 628718	31.50 38.50	Sambuceti Giovanni / Sambuceti Rosa } di Antonio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Santa Maria di Monticelli, frazione del Comune di Cogorno (Genova); con usuf. a Sambuceti Antonio fu *Andrea*, dom. come sopra.	Intestate come contro, con usuf. a Sambuceti Antonio, fu *Antonio*, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro quinquennale 14ª emissione	24	Cap. 200 —	Ferrari *Bianca*, Renzo e Nella di *Prospero*, minori sotto la p. p. del padre.	Ferrari *Archilde*, Renzo e Nella di *Pietro detto Prospero*, minori ecc. come contro.
3.50 %	789866	420 —	Andreani *Giuseppe* o *Giuseppe-Alessandro* fu Cesare, dom. in Levanto (Genova).	Andreani *Alessandro-Giuseppe* fu Cesare, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	406254	465 —	*Tuccio* Lucia fu Francesco minore sotto la tutela di Savastano Aniello fu Luigi, dom. a Torre del Greco (Napoli).	*Tucci* Lucia fu Francesco, minore ecc. como contro.
»	204267	60 —	Canevali Maria di *Battista* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Lanzo Intelvi (Como); con usuf. vital. a Canevali *Battista* fu Giuseppe, dom. a Lanzo Intelvi (Como).	Canevali Maria di *Giovanni Battista* minore ecc. come contro; con usuf. vital. a Canevali *Giovanni-Battista* fu Giuseppe, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(904)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 32.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 febbraio 1930 - Anno VIII

Francia	74.83	Belgrado	33.69
Svizzera	368.78	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.895	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.666	Norvegia	5.10
Spagna	248.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.661	Svezia	5.127
Berlino (Marco oro)	4.565	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.11
Praga	56.58	Rendita 3.50 %	67.725
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.52	Rendita 3 % lordo	40.40
Peso Argentino Carta	7.29	Consolidato 5 %	80.175
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.92	I serie	73.75
Oro	368.44	II serie	73 —

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Avvisi di rettifica.

Si notifica che il cognome del sig. Vittorio Brezzel di Giuseppe, di cui al decreto prefettizio 24 luglio 1928-VI, n. 11419/12135, deve intendersi ridotto nella forma italiana di « Brecelli » anzichè in « Bressi ».

Si notifica che il cognome del sig. Andrea Ciak fu Giacomo, di cui al decreto prefettizio 24 luglio 1928-VI, n. 11419/7562, deve intendersi ridotto nella forma italiana di « Ciani » anzichè in « Giacchi ».

(1929)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 31 ottobre 1929 per posti nel ruolo del personale del « Servizio speciale riservato ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto il proprio decreto in data 31 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre successivo, con il quale vennero indetti concorsi, per esami, per l'ammissione a 32 posti di ufficiale aggiunto, 50 di aiutante ufficiale, e uno d'alunno d'ordine nel ruolo del personale del Servizio speciale riservato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine fissato, con l'anzidetto decreto, per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi medesimi;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato al 28 febbraio p. v. il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esami di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le prove di esame avranno luogo a norma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 31 ottobre 1929; ed è in facoltà del presidente

della Commissione di designare gli esperti che dovranno esaminare i candidati nelle lingue estere e nei dialetti dell'Alta Italia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 gennaio 1930 - Anno VIII.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(1047)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 17;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito tra i conduttori di fondi allevatori di bestiame del Regno il primo Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico.

Il concorso ha la durata di un triennio (1° ottobre 1930-30 settembre 1933), e consta di una gara provinciale e di una gara nazionale.

Nella gara nazionale i premi saranno separatamente assegnati per le quattro seguenti categorie di aziende agrarie: grandi aziende, medie aziende, piccole aziende, aziende recentemente bonificate o in via di bonificamento.

Nella gara provinciale i premi saranno separatamente assegnati per quelle, delle quattro categorie di aziende, che si riscontrano nella Provincia.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria entro il 30 settembre 1930, redatte su apposito modulo fornito dalla Commissione stessa e firmato rispettivamente dai conduttori di fondi partecipanti al concorso.

Ogni Commissione provinciale stabilirà, per la rispettiva Provincia, in relazione alle condizioni locali, i limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria.

Le aziende parteciperanno al concorso con la loro complessiva entità ed organizzazione; dovranno altresì partecipare, per la parte della superficie specialmente coltivata a frumento, ai concorsi annuali nazionali per la « Vittoria del grano », per le annate agrarie 1930-31, 1931-32, 1932-33.

Non sono ammesse al concorso le aziende di superficie complessiva inferiore a quattro ettari e nelle quali la superficie investita a frumento sia inferiore ad un ettaro.

Art. 3.

I premi verranno attribuiti a coloro che, al termine del triennio, avranno conseguito risultati più notevoli e duraturi dall'azione svolta per aumentare la efficienza quantitativa, qualitativa e produttiva del bestiame complessivamente mantenuto nelle rispettive aziende agrarie, e che dimostreranno, comunque, di avere attuate efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) rendere più razionale l'ordinamento delle aziende e migliorare il rendimento delle colture, sopratutto di quelle cerealicole e foraggere (più appropriato avvicendamento delle colture e più larga introduzione del prato artificiale nella rotazione agraria; migliori lavorazioni del terreno; razionali concimazioni; uso di sementi elette o selezionate; diligenti cure colturali; irrigazione; ecc.);

b) aumentare le risorse foraggere valorizzate nella azienda attraverso l'industria zootecnica (aumento della quantità e miglioramento della qualità dei foraggi ricavati dall'azienda; costituzione di riserve foraggere; insilamento dei foraggi; utilizzazione dei sottoprodotti e dei foraggi di scarto; uso di mangimi concentrati acquistati dal commercio, ecc.);

c) rendere più razionale l'alimentazione del bestiame (valutazione fisiologica ed economica dei foraggi; migliore utilizzazione dei mangimi in rapporto alle esigenze alimentari delle varie specie e categorie di bestiame; costituzione di razioni appropriate; preparazione degli alimenti, ecc.);

d) curare efficacemente l'igiene del bestiame (ricoveri razionali; governo della mano; moto dei giovani riproduttori; adozione di misure preventive contro le malattie infettive e diffusive del bestiame, ecc.);

e) aumentare la quantità di bestiame complessivamente mantenuto nell'azienda (aumento del numero degli animali delle singole specie allevate, compresi i polli e i conigli; aumento del peso vivo complessivo del bestiame; miglioramento del rapporto tra la efficienza quantitativa del bestiame e l'estensione complessiva della azienda agraria, ecc.);

f) migliorare la qualità del bestiame mantenuto nell'azienda (miglioramento morfologico e genealogico; selezione razionale del bestiame; introduzione di riproduttori miglioratori; libro genealogico, ecc.);

g) migliorare la produttività del bestiame (aumento della produttività in latte, carne, lana, uova, ecc. accertato possibilmente mediante controlli funzionali metodici; abbassamento dei costi di produzione; adozione di libri di stalla razionalmente compilati, ecc.);

h) migliorare i sistemi di conservazione, di preparazione per il commercio e di eventuale trasformazione diretta nell'azienda dei prodotti zootecnici.

Art. 4.

Ciascuna Commissione provinciale per la propaganda granaria disporrà, per i premi da assegnare nella gara provinciale, della somma indicata nell'annessa tabella *A*, aumentata dei contributi eventualmente concessi degli enti locali.

Tale somma verrà ripartita in premi di diversa entità per le singole categorie di aziende agrarie di cui all'art. 1, ultimo comma, e per le aziende di ciascuna categoria

I premi debbono essere resi noti agli agricoltori con manifesto, affisso non più tardi del 21 aprile 1930, col quale la Commissione pubblicherà il presente bando completato nei limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria e nella ripartizione dei premi per la gara provinciale. La pubblicazione del bando è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la parte che sarà elaborata dalla Commissione provinciale granaria.

E' in facoltà della Commissione di attribuire, in sede di giudizio della gara, ad altre categorie di aziende i premi che risultassero esuberanti, per insufficienza di concorrenti meritevoli, in una determinata categoria.

A coloro che parteciperanno al concorso saranno altresì concessi, di preferenza, i contributi e gli incoraggiamenti previsti dalla attuale legislazione zootecnica, nonchè i contributi e gli incoraggiamenti derivanti dal complesso di provvidenze che sono state e che saranno adottate per la « Battaglia del grano ».

Art. 5.

Il concorso provinciale sarà istruito da una speciale Commissione, nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta della Commissione provinciale per la propaganda granaria, e composta di cinque membri, scelti fra tecnici ed allevatori, compreso il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia che funzionerà da segretario-relatore. I reggenti delle sezioni ordinarie della Cattedra stessa saranno aggregati alla Commissione e sentiti, con voto consultivo, ciascuno per la propria circoscrizione.

Gli elementi di giudizio di cui all'art. 3 dovranno essere rigorosamente e scrupolosamente accertati dalla Commissione:

a) inizialmente, subito dopo la chiusura del concorso, onde stabilire le condizioni delle singole aziende al principio del triennio;

b) periodicamente durante il triennio, e in ogni caso alla fine del primo e del secondo anno di durata del concorso, onde rilevare i graduali miglioramenti conseguiti;

c) definitivamente, subito dopo la scadenza del triennio, onde accertare i risultati complessivi in ogni singola azienda, procedere alla classificazione generale dei partecipanti al concorso e formulare le proposte per la assegnazione dei premi.

I risultati dei sopraluoghi e degli accertamenti dovranno essere di volta in volta annotati su apposite schede intestate a ciascun concorrente e sottoscritte, dopo ciascuna annotazione, da tutti i membri della Commissione.

Il giudizio definitivo ed il conferimento dei premi saranno fatti dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, riunita in seduta speciale, con l'intervento di due terzi almeno dei suoi membri e con l'assistenza di tutti i membri della Commissione istruttrice.

Art. 6.

La classificazione prevista dal precedente articolo sarà fatta col metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti venti al razionale ordinamento dell'azienda ed al miglior rendimento delle colture in genere, di quelle cerealicole e foraggere in ispecie; punti venti all'aumento quantitativo del bestiame complessivamente mantenuto nell'azienda; punti venti al miglioramento qualitativo e produttivo del bestiame medesimo; punti dieci all'aumento delle risorse foraggere ed alla loro migliore valorizzazione nell'azienda attraverso l'industria zootecnica; punti dieci alla razionale alimentazione del bestiame; punti dieci all'igiene del bestiame medesimo; punti dieci, infine, per esprimere un giudizio complementare, circa la efficienza, la continuità e la organicità delle iniziative attuate per intensificare e migliorare la produzione zootecnica dell'azienda.

La Commissione giudicatrice dovrà avere espletato il suo còmpito entro il 15 dicembre 1933.

Art. 7.

Alla gara nazionale sono ammessi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito il primo premio della rispettiva categoria nella gara provinciale.

I premi assegnati per la gara nazionale sono indicati nella annessa tabella *B*.

Le Commissioni provinciali per la propaganda granaria trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste periodiche e dettagliate relazioni sullo svolgimento del concorso, nonchè copia delle schede dei singoli concorrenti, con l'annotazione dei risultati dei successivi accertamenti.

Al termine del triennio, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1933, le Commissioni anzidette invieranno allo stesso Ministero, in piego raccomandato, la relazione riassuntiva e le proposte dei premi per la gara provinciale, e segnaleranno inoltre i primi premiati delle quattro categorie di aziende nella gara medesima, aventi diritto a partecipare alla gara nazionale.

Per ciascuno dei premiati suddetti dovranno essere rimesse la scheda originale, controfirmata dal presidente della Commissione provinciale granaria e dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e una particolare relazione illustrativa.

La Commissione giudicatrice della gara nazionale sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1930 e sarà composta di sette membri.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta della Commissione giudicatrice della gara nazionale, potrà disporre sopraluoghi ed accertamenti durante l'espletamento del concorso, incaricandone sia componenti della Commissione predetta, sia propri funzionari, sia direttori di Cattedre ambulanti di agricoltura o di Istituti sperimentali dipendenti dal Ministero stesso.

Art. 9.

Nessun concorrente potrà conseguire più di un premio, sia nella gara provinciale, che in quella nazionale.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria il conduttore è tenuto a corrispondere al colono la quota del premio spettantegli in base al contratto di colonia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

TABELLA *A*.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale.

Provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro Palermo, Potenza, Pescara, Reggio Calabria, Ragusa, Salerno, Sassari, Siracusa, Teramo, Trapani, Taranto, per ciascuna provincia L. 80,000.

Provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Lucca, Livorno, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro Pisa, Pistoia, Roma, Rieti, Siena, Terni, Viterbo, per ciascuna provincia L. 65,000.

Provincie di Alessandria, Aosta, Bologna, Bergamo, Brescia, Bolzano, Belluno, Cuneo, Cremona, Como, Ferrara, Gorizia, Mantova Modena, Milano, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trento Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Varese, Vercelli, per ciascuna provincia L. 60,000.

Provincie di Fiume, Genova, Imperia, Pola, Savona, Spezia Zara, per ciascuna provincia L. 20,000.

TABELLA *B*.

Premi per la gara nazionale.

	1i premi	2i premi	3i premi	4i premi	5i premi
Grandi aziende agrarie	3 da 80.000	3 da 50.000	3 da 30.000	3 da 20.000	3 da 15.000
Medie » »	3 » 60.000	3 » 35.000	3 » 20.000	3 » 15.000	3 » 12.000
Piccole » »	3 » 40.000	3 » 25.000	3 » 15.000	3 » 10.000	3 » 8.000
Aziende agrarie recentemente bonificate o in via di bonifica. .	3 » 100.000	3 » 60.000	3 » 40.000	3 » 25.000	3 » 20.000

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1034)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.